

Roma, 13 gennaio 2025,

Prot. 56/2025

Gentile Presidente  
Registro degli Osteopati d'Italia  
Corso Vercelli, 35  
20122 Milano (MI)  
E.p.c.  
Spett.li  
OFI Territoriali

**Oggetto: FNOFI / ROI: “La professione sanitaria di fisioterapista nel rapporto con la formazione e la pratica clinica della nuova professione di osteopata” (Riscontro Vostra 18.11.2024).**

Riscontrando la Vostra missiva datata 18 novembre scorso, pervenuta in data 10 dicembre u.s., e manifestando stupore per alcuni passaggi ivi contenuti, non si può che prendere atto della asimmetria, anche di visione, che distingue una certa benemerita Associazione privata e un Ente pubblico sussidiario dello Stato: per tale ragione, apprezzando l'auspicio, quando verrà costituito il relativo Albo, di fattiva collaborazione e doveroso rispetto tra la professione di osteopata e la professione ordinata di fisioterapista, questa Federazione ritiene tuttavia necessarie alcune precisazioni e, se consentito, correzioni rispetto a quanto ivi affermato.

Questa Federazione ha attentamente esaminato, prima di esprimere il proprio posizionamento in oggetto, sia il profilo professionale che l'ordinamento didattico della professione sanitaria dell'area preventiva dell'osteopata: suscita allora qualche perplessità leggere di prese in carico “nelle diverse condizioni cliniche”, posto che le competenze che il profilo professionale dell'osteopata individua in materia sono “interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico”. Il rispetto di ruoli e

competenze esige che non si dia luogo ad ambiguità anche solo comunicative che possono disorientare i cittadini.

Questa Federazione ha anche attentamente esaminato la recente sentenza del TAR LAZIO n. 12312 del 21 luglio 2023, che, nel confermare la legittimità del profilo professionale dell'osteopata quale professione dell'area preventiva, ha affidato agli Ordini professionali il mandato di tutela delle competenze professionali affidate, in via esclusiva, alle professioni sanitarie dell'area riabilitativa, già da tempo istituite e ordinate, quali quella del fisioterapista.

A proposito di profili professionali, si rappresenta che l'ormai trentennale profilo professionale del fisioterapista (D.M. n. 741/1994) affida a questo professionista "gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita".

È, allora, evidente che, proprio nell'ambito delle prerogative riconosciute dall'ordinamento, questa Federazione assume e assumerà ogni posizionamento ritenuto utile, come quello relativo alla formazione e pratica clinica nel rapporto tra formazione di fisioterapisti e di osteopati, e intraprenderà ogni necessaria azione, in ogni opportuna sede, essendo ormai sufficientemente chiare le diverse competenze.

Una lettura piana e neanche particolarmente approfondita dell'art. 4 della Legge n. 3/2018, la meglio nota Legge Lorenzin, avrebbe certo evitato qualche scivolone rispetto all'improprio tentativo di censurare il posizionamento di questa Federazione nella interlocuzione con Università e Istituzioni Pubbliche. Infatti, "gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" e in tal senso "promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale" nonché "contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi".

Confidiamo che detto richiamo legislativo rassicuri la Vostra Associazione sulla piena legittimità del posizionamento assunto da questa Federazione.

Va, in ultimo, chiarito che mentre per i fisioterapisti, adeguatamente formati, non vi è limite all'esercizio di tecniche osteopatiche nell'attività fisioterapica, l'osteopata, anche quando i titoli saranno riconosciuti, non potrà comunque svolgere le proprie competenze in ambito riabilitativo: si tratta non di piccoli distinguo tra professioni, ma dell'adempimento all'inderogabile esigenza di tutela della salute individuale e collettiva, cui questa Federazione è chiamata, per legge, a collaborare e garantire.

In chiusura, sia consentito l'auspicio di questa Federazione a che la Vostra stimata Associazione, anche nelle more del riconoscimento dei titoli ai fini dell'iscrizione al futuro Albo, contribuisca a sollecitare gli osteopati, a partire dai propri iscritti, ad evitare di praticare e/o pubblicizzare l'esercizio di competenze riabilitative.

Nell'auspicio che queste poche righe consentano ogni futura collaborazione sulla base del principio del rispetto delle competenze di ciascuna Professione come primo elemento di dialogo e in toto confermato il posizionamento in oggetto, si augura un proficuo nuovo Anno.

Cordiali saluti

Il Presidente  
**Dott. Piero Ferrante**